



**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE
A SEGUITO DI
PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE**

(ai sensi dell'art. 6-ter, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. in legge con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225)

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Casi di esclusione
- Art. 3 - Soggetti ammessi alla definizione agevolata
- Art. 4 - Periodi oggetto della definizione agevolata
- Art. 5 - Oggetto della definizione agevolata
- Art. 6 - Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata
- Art. 7 - Determinazione delle somme dovute
- Art. 8 - Modalità di versamento delle somme dovute e rateizzazione
- Art. 9 - Effetti in caso di inadempimento
- Art. 10 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. in legge con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 e dell'art. 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle sanzioni relative alle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2016 dall'ente e/o dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.
3. Le entrate interessate alla definizione agevolata sono le entrate comunali, ivi comprese le sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada, ad eccezione delle espresse esclusioni previste dall'art. 6, comma 10, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.
4. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il funzionario responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione. Per le entrate affidate ai Concessionari il soggetto responsabile è il Concessionario che ha emesso l'ingiunzione o al quale è stata affidata la riscossione degli atti notificati.

Art. 2
Casi di esclusione

1. Non possono formare oggetto della definizione agevolata le entrate individuate dal comma 10 dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione e le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.

Art. 3
Soggetti ammessi alla definizione agevolata

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti debitori di somme relative ad entrate comunali non riscosse, per le quali sono stati notificati provvedimenti di ingiunzione fiscale nel periodo dal 2000 al 2016.

Art. 4

Periodi oggetto della definizione agevolata

1. Sono definibili, attraverso lo strumento della definizione agevolata, i provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati negli anni dal 2000 al 2016 dal Comune di Cuneo e/o dai Concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

Art. 5

Oggetto della definizione agevolata

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, relativamente alle entrate oggetto della definizione agevolata così come individuati nel precedente art. 1, possono definire i rapporti debitori pendenti a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2016 con il pagamento dell'importo ivi indicato con esclusione delle sole sanzioni. Rimangono in ogni caso dovute:
 - le somme ingiunte a titolo di capitale e interessi;
 - le spese relative alla riscossione coattiva;
 - le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata si applica limitatamente ai soli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6, della 24 novembre 1981, n. 689.
3. La definizione agevolata può riguardare anche il singolo debito incluso nell'ingiunzione fiscale.

Art. 6

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Al fine di aderire alla definizione agevolata i soggetti interessati dovranno manifestarne la volontà tramite istanza da presentare perentoriamente entro il 30/04/2017.
2. La consegna potrà avvenire:
 - al Comune mediante consegna a mano all'ufficio protocollo, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it o tramite invio di raccomandata;
 - al Concessionario incaricato della riscossione a mezzo PEC o tramite invio di raccomandata.

3. L'istanza, redatta su apposito modello predisposto dal Comune di Cuneo, sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune e sui siti dei Concessionari della riscossione oltre che presso l'ufficio URP del Comune di Cuneo.
4. L'istanza, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal contribuente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità, deve contenere i seguenti elementi:
 - generalità del contribuente;
 - domicilio del contribuente e luogo a cui far pervenire eventuali comunicazioni;
 - numero di rate di cui intende usufruire per il pagamento;
 - numero identificativo della/e ingiunzione/i cui si intende aderire o estremi identificativi del solo atto inserito nell'ingiunzione cui si intende aderire;
 - indicazione delle eventuali somme già versate distinte per numero identificativo di ingiunzione;
 - indicazione dell'eventuale pendenza di giudizi sui debiti cui si riferisce l'istanza stessa con impegno inderogabile a rinunciare agli stessi giudizi o a non attivarne di nuovi.
5. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi che sono oggetto di tale domanda.
6. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme precedentemente versate.

Art. 7

Determinazione delle somme dovute

1. Gli uffici e/o Concessionari invieranno ai debitori, entro il 30/06/2017, una comunicazione contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse.
2. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giornaliera dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
3. Possono aderire alla definizione agevolata anche i debitori che hanno effettuato pagamenti parziali dei provvedimenti ingiuntivi, anche a seguito di dilazioni emesse dal Comune o dal concessionario. In tal caso:
 - a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi compresi nei carichi affidati, nonché, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica dell'ingiunzione;
 - b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati;

- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
4. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente Regolamento non sarà possibile avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione dell'istanza, né si potrà proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

Art. 8

Modalità di versamento delle somme dovute e rateizzazione

1. Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 7, dovranno essere versate con rata unica entro il 30/11/2017 oppure usufruendo della rateizzazione in n. 5 rate di uguale ammontare. La scadenza delle rate è così fissata:
 - per l'anno 2017: nell'ultimo giorno del mese settembre e novembre;
 - per l'anno 2018: nell'ultimo giorno del mese di febbraio, maggio e settembre;
2. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giornaliera dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato:
 - mediante bollettini precompilati allegati alla comunicazione di cui all'art. 7;
 - mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria;

Art. 9

Effetti in caso di inadempimento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
2. Gli errori sanabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio del Comune, attinenti ai dati contenuti nell'istanza presentata a titolo di definizione agevolata, dovranno essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente. In mancanza la definizione agevolata non sarà considerata perfezionata.

Art. 10

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune o il Concessionario provvede alla verifica dei requisiti necessari al fine dell'accesso alla definizione agevolata e, in caso di carenza insanabile, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione, trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza.
2. Le istanze presentate oltre il termine indicato nell'art. 6 si intendono automaticamente rigettate.